



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 11

del 02-03-2021

OGGETTO: conferma e adeguamento oneri istruttori procedimenti ambientali e servizi di trasporto, nonché conferma delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli Uffici provinciali. ANNO 2021.

IL PRESIDENTE

dà atto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi elettronici "a distanza".

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato:

Li, 25-02-2021

Il Dirigente dell'Area
EPIFANI PASQUALE

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 25-02-2021

Il Dirigente dell'Area
EPIFANI PASQUALE

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato: Favorevole.

Li, 25-02-2021

Il Dirigente dell'Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: CONFORME

Li, 01-03-2021

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: conferma e adeguamento oneri istruttori procedimenti in materia di procedimenti ambientali e servizi di trasporto, nonché conferma delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli Uffici provinciali. ANNO 2021.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. prescrive che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono state, tra l'altro, determinati, per l'esercizio successivo e per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. l'art. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, mentre spetta al Consiglio la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, rientra nella competenza della Giunta la determinazione dei relativi importi.

Visti:

- la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che *“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;
- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare l'art. 124 comma 11, il quale prevede che *“le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente...omissis”*;
- la L.R. 17 del 14/6/2007 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che *“le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale”*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 58 del 6/03/2017 sostitutivo del D.M. del 5 marzo 2008, che definisce il nuovo regolamento che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 36 del 12/01/2018 avente ad oggetto: *“Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titoli III-bis della Parte Seconda, omissis...adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3”*;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”*, ed in particolare l'art. 8 dello stesso, il quale prevede che *“in relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale”*;

- l'art. 7 –bis del D.Lgs 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 10 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, con il quale sono state affidate alle regioni le competenze per l'espletamento delle procedure di VIA anche in relazione alla ripartizione delle nuove funzioni attribuite alle province con la Legge 56/2014 e che, allo stato, non essendo stati ancora definiti le nuove allocazioni, al fine di determinare una soluzione di continuità, permane lo svolgimento da parte delle province della Regione Puglia e senza il riconoscimento di alcun corrispettivo in termini di risorse umane e/o finanziario;
- la delega per l'iscrizione negli elenchi su base provinciale della figura del “Tecnico competente in acustica ambientale”, a suo tempo attribuita dalla Regione alle Province con l'art. 5, c. 1, della L.R. n. 17/2007, risulta superata da quanto disposto dall'art. 21 c. 1 del D.Lgs. n. 42/2017 che prevede la centralizzazione dei suddetti elenchi presso il Ministero dell'Ambiente che vi provvede direttamente, ai sensi del successivo c. 2 dell'art. 21, mediante idonei sistemi informatici, cui è dato l'accesso alle Regioni per gli adempimenti di competenza e dall'art. 22 c. 3, che attribuisce alla Regione stesse il compito di verificare l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo;
- relativamente ai procedimenti amministrativi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in materia di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR):
 - la Regione ha ritenuto che la competenza fosse della Provincia di Brindisi. L'Ufficio ritiene che in assenza di una specifica normativa regionale, tale istituto non può trovare applicazione nei procedimenti di VIA provinciale e avverso i relativi atti regionali è stato presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A seguito di ricorso presentato da parte di un proponente di istanza di PAUR presso questa Provincia, rigettata da quest'ultima, il Tar Lecce con sentenza n. 1121 del 20/11/2020 ha annullato gli atti con la quale questa Provincia ha rigettato la suddetta istanza;
 - con ogni riserva di legge in relazione all'esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso a decisione del Tar Lecce e all'esito del ricorso presentato al Presidente della Repubblica in corso di definizione circa la competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, il Servizio competente di questa Provincia è tenuto ad avviare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii, i procedimenti di PAUR.

Visto, altresì:

- l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23.12.2000, n. 388, testualmente recita: “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Omissis”.

Richiamati i decreti del Presidente di seguito indicati:

- n. 106 del 10/11/2016 con il quale sono state determinate e approvate le tariffe per i procedimenti relativi al Settore Pianificazione Servizi di Trasporto, successivamente confermate con decreto n. 1 dell'8/01/2018;
- n. 71 del 30/10/2018 con il quale sono state confermate per il biennio 2018-2019 le tariffe per gli impianti termici stabiliti con decreto del Presidente n. 4 del 31/01/2017, estendendoli anche alle altre tipologie di impianti (macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi) di potenza correlata;
- n. 86 del 16/11/2017 con il quale sono state adeguati/confermati gli oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali, nonché alle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi”;
- n. 57 del 13/08/2019 con il quale sono stati modificati, per le motivazioni indicate nello stesso atto, gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia relativamente alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione d’Impatto Ambientale per gli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, determinati nella misura dell’Allegato 1, nelle more che la Regione Puglia provveda ad aggiornare le tariffe definite con la L.R. n. 17/07, ovvero, ad assumere a proprio carico, le funzioni in materia ambientale dichiarate non fondamentali ex Legge n. 56/2014;
- n. 54 del 18/09/2020 con il quale son stati confermati gli oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali e servizi di trasporto, nonché confermate le tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli Uffici provinciali per il 2020.

Ritenuto opportuno confermare e integrare, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, gli oneri istruttori a carico dei richiedenti per i procedimenti in materia ambientale di competenza dell’AREA 4 della Provincia e del Settore Pianificazione Servizi di Trasporto, nonché i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca relativi alle richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte di tutti gli uffici della Provincia.

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato.

Visti:

- gli atti richiamati;
- il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Provinciale e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- il Regolamento di Contabilità.

Accertata la propria esclusiva competenza in materia

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DECRETA

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare e adeguare** per l’anno 2021 gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia per i procedimenti ambientali determinati nella misura di cui all’**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, nelle more che la Regione Puglia provveda ad aggiornare le tariffe definite con la L.R. n. 17/07, ovvero, ad

assumere a proprio carico, le funzioni in materia ambientale dichiarate non fondamentali ex Legge n. 56/2014;

2. **di confermare** per l'anno 2021 gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza per i procedimenti in materia di **approvvigionamento idrico** ex L.R. 18/99, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 5/07/2013 e confermati con decreto del Presidente n. 86/2017;
3. **di confermare** per l'anno 2021 gli oneri istruttori posti a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia per i procedimenti in materia di **Trasporti**, approvati con decreto del Presidente n. 106 del 10/11/2016 e confermati con decreto del Presidente n. 1 dell'8/01/2018;
4. **di confermare** per l'anno 2021 le tariffe relative al rilascio di **copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli uffici provinciali**, adeguati con decreto del Presidente della Provincia n. 86/2017;
5. **di confermare** per l'anno 2021 le tariffe per gli **impianti termici** approvate con Decreto Presidenziale n. 4 del 31/01/2017 e confermate con decreto n. 71 del 30/10/2018 estendendoli anche alle altre tipologie di impianti (macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi) di potenza correlata;
6. **di dare atto** che gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti, da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza della stessa, sono definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12/01/2018 *"Decreto 6 marzo 2017, n 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titoli III-bis della Parte Seconda, omissis...adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3"*;
7. **di stabilire che** in caso di cambio di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (voltura) gli oneri istruttori a carico dei soggetti proponenti da versare alla Provincia al momento dell'inoltro dell'istanza sono corrispondenti a quelli previsti nel caso di modifica non sostanziale, come definito nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/2018;
8. **di stabilire** inoltre che gli oneri istruttori per le istanze di PAUR sono determinati nella misura del 40% rispetto a quanto stabilito per le istanze di VIA e devono applicarsi anche a tutte le istanze già presentate e che, alla data di pubblicazione del presente Decreto, non è stato comunicato l'avvio del procedimento;
9. **di stabilire**, altresì, che il mancato versamento degli oneri istruttori non determina l'avvio del procedimento amministrativo richiesto;
10. **di stabilire** che gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di oneri istruttori per i suddetti procedimenti, nonché per il rilascio di copie, verranno introitate sulle pertinenti risorse iscritte nei bilanci di previsione 2021 e seguenti;
11. **di disporre** la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull'albo pretorio online;
12. **di darsi atto** che il presente atto comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale;
13. **di notificare** il presente provvedimento ai dirigenti responsabili dei servizi provinciali;
14. **di dare atto** che il dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto è il Dr Pasquale Epifani, coadiuvato dal responsabile del procedimento Stefania Leone, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. 11.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, è ammesso ricorso al T.A.R. - Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Li, 02-03-2021

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente